

PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Missione 1 Componente 1 Asse 1

ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 6, DEL D. LGS. n. 50/2016 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PER IL MINISTERO DELLA DIFESA NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 1.5. - CYBERSECURITY

tra

l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (di seguito anche “*Agenzia*”), con sede in Roma, via di S. Susanna, n.15, C.F.: 96501130585, in persona del Direttore *pro tempore* Prof. Roberto Baldoni,

e

Il Ministero della Difesa (di seguito anche “*Ministero*”) con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 8, C.F.: 80411120589, in persona del Sottocapo dello Stato Maggiore della Difesa *pro tempore* Generale di Corpo d'Armata Carmine Masiello,

di seguito congiuntamente “*le Parti*”

PREMESSE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, con cui è stato istituito il Dipartimento per la trasformazione digitale, quale Struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che supporta il Presidente o il Ministro delegato nell'esercizio delle funzioni in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come modificato dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, e, in particolare, l'articolo 24-ter, ai sensi del quale il Dipartimento per la trasformazione digitale è preposto alla promozione e coordinamento delle azioni del Governo finalizzate alla definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione digitale e di modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie digitali e, a tal fine, dà attuazione alle direttive del Presidente in materia e assicura il coordinamento e l'esecuzione dei programmi di trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni, anche fornendo supporto tecnico alle attività di implementazione di specifiche iniziative previste dall'Agenda digitale italiana, secondo i contenuti presenti nell'Agenda digitale europea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale il dott. Vittorio Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al richiamato Ministro è stata conferita la delega di funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale per lo svolgimento delle quali si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2021, con cui è stato conferito all'Ing. Mauro Minenna l'incarico di Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale a decorrere dal 31 marzo 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, concernente l'adozione del *“Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023” della Presidenza del Consiglio dei ministri*;

VISTO il decreto legge 14 giugno 2021 n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021 n. 109, recante *“Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”*, ai sensi del quale l'Agenzia è preposta alla promozione della cultura della sicurezza cibernetica, alla consapevolezza del settore pubblico, privato e della società civile sui rischi e le minacce cyber;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2021, concernente la *“Definizione dei termini e delle modalità del trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale”*, con il quale il Governo ha definito in favore dell'Agenzia il trasferimento di funzioni, beni strumentali e documentazione anche di natura classificata dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 2021, con cui è stato conferito al Prof. Roberto Baldoni l'incarico di Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e, in particolare, l'articolo 15 della stessa che disciplina gli Accordi fra pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e, in particolare, l'articolo 2;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento*

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante “*Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri*”;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e s.m.i., recante “*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente “*Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” ed, in particolare, l’articolo 41, comma 1, che ha modificato l’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.3, istitutiva del CUP prevedendo che “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

VISTA la Delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, ed, in particolare, l’articolo 17 “*Danno significativo agli obiettivi ambientali*”;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio dell’Unione;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

CONSIDERATO che l'articolo 5, comma 2, del Regolamento (UE) 2021/241, prevede, “*Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»*”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR), presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante “*Approvazione della Valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia*”, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

CONSIDERATE le indicazioni relative al raggiungimento di Milestone e Target contenute negli allegati alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa alla “*Approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia*”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n.178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*” e, in particolare:

- l'articolo 1, comma 1042, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n.101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO l'articolo 6 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del quale sono attribuiti al Servizio Centrale per il PNRR, quale punto di contatto nazionale per la Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, funzioni di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

VISTO l'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la previsione che *“Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l'individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale - quale struttura presso la quale istituire l'Unità di missione ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'articolo 8, comma, 1 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021;

VISTO il decreto del Ministro senza portafoglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2021, recante l'organizzazione interna della predetta Unità di missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, recante le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel PNRR necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n.121 ed, in particolare, l'articolo 10, recante *“Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, che definisce procedure amministrativo contabili in ordine alla gestione del Fondo di rotazione, al flusso degli accrediti, alle richieste di pagamento, alle modalità di rendicontazione per l'attuazione dell'iniziativa *“Next Generation EU Italia”*;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato recante “*Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 2022, n. 36, convertito con legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;

CONSIDERATO che il PNRR, nella “Missione 1 – Componente 1 – Asse 1”, prevede interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA al fine di garantire a cittadini e alle imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili;

VISTO in particolare l’Investimento 1.5. Cybersicurezza di euro 623.000.000,00 (seicentoventitremilioni) della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR;

CONSIDERATO che l’allegata Tabella A del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 individua il Ministro per l’innovazione tecnologia e la transizione digitale, quale amministrazione titolare di risorse per l’Investimento 1.5, in collaborazione con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale si avvale del Dipartimento per la trasformazione digitale per l’esercizio delle deleghe di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021;

ATTESO che, con il citato decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è stata istituita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), che ha assunto le funzioni già attribuite al DIS;

VISTA la nota del Dipartimento per la trasformazione digitale prot. n. 2982 del 22 ottobre 2021 con la quale l’Agenzia Cybersicurezza Nazionale è stata individuata quale soggetto attuatore dell’Investimento 1.5, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, nr. 108;

CONSIDERATO che l’Investimento 1.5 prevede i seguenti milestone e target europei:

- milestone UE (M1C1-5): Creazione della nuova Agenzia nazionale per la sicurezza informatica entro dicembre 2022;
- milestone UE (M1C1-6): Primo dispiegamento dei servizi nazionali di sicurezza informatica entro dicembre 2022;
- milestone UE (M1C1-7): Avvio della rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity entro dicembre 2022;
- milestone UE (M1C1-8): Attivazione di un’unità centrale di audit per misure di sicurezza PSNC e NIS entro dicembre 2022;
- target intermedio UE (M1C1-9): Supporto all’aggiornamento delle misure di sicurezza – 5 strutture di sicurezza adeguate entro dicembre 2022;

- target finale UE (M1C1-19): Supporto all'aggiornamento delle misure di sicurezza – 50 strutture di sicurezza adeguate entro dicembre 2024;
- milestone UE (M1C1-20): Implementazione completa dei servizi nazionali di sicurezza informatica entro dicembre 2024;
- milestone UE (M1C1-21): Completamento della rete dei laboratori di screening e certificazione della cybersecurity, Evaluation center entro dicembre 2024;
- milestone UE (M1C1-22): Piena operatività dell'Unità centrale di audit per le misure di sicurezza PSNC e NIS con almeno 30 ispezioni completate entro dicembre 2024;

VISTO il Piano Operativo prot. n. 730 del 3 dicembre 2021 definito dall'Agenzia per la realizzazione dell'Investimento 1.5;

VISTO l'Accordo stipulato dall'Agenzia con il Dipartimento per la trasformazione digitale, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, n. 34/2021 del 14 dicembre 2021, di cui al prot. ACN n. 896 del 15 dicembre 2021, disciplinante lo svolgimento in collaborazione delle attività di realizzazione dell'“Investimento 1.5”, registrato dalla Corte dei Conti il 18/01/2022 al n.95, che ripartisce le responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione comunitaria di riferimento e dal citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

RITENUTO di poter contribuire al conseguimento dei milestone e target sopraindicati mediante la sottoscrizione di un Accordo che disciplini lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e obblighi connessi alla gestione, controllo e rendicontazione in adempimento a quanto prescritto dalla regolamentazione europea di riferimento e dal citato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, nr 108;

RITENUTO di interesse comune il rafforzamento delle capacità nazionali di difesa informatica, garantendo il conseguimento di “milestone e target” europei previsti dall'Investimento 1.5 - Cybersecurity;

CONSIDERATO che la citata legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 15, prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro Accordi, sottoscritti con firma digitale, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a mente del quale il Codice dei contratti pubblici non trova applicazione rispetto ad accordi conclusi esclusivamente tra due o più Amministrazioni aggiudicatrici al ricorrere di tutte le condizioni ivi previste;

CONSIDERATO che l'ANAC, con delibera n. 567 del 31 maggio 2017, ha puntualizzato al riguardo che “(...) *la disciplina dettata dal citato articolo 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, indica in maniera tassativa i limiti entro i quali detti accordi possono essere conclusi, affinché possa ritenersi legittima l'esenzione dal Codice. Si stabilisce, quindi, che la cooperazione deve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni agli enti interessati e che la stessa deve essere retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico*” e che “*La norma contempla, quindi, una specifica disciplina degli accordi tra soggetti pubblici, quale*

istituto già previsto in passato e in linea generale dall'articolo 15 della Legge 241/1990, ai sensi del quale «anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune». Si tratta, com'è evidente, di un modello convenzionale di svolgimento delle pubbliche funzioni, finalizzato alla collaborazione tra amministrazioni pubbliche.»;

CONSIDERATO che il fine perseguito è un interesse di natura pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'Accordo tra le parti discende una reale suddivisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali e che, pertanto, entrambe le Amministrazioni forniranno il proprio rispettivo contributo;

CONSIDERATO, nello specifico, che rappresenta interesse comune delle Parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le Parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali e, in particolare, per la realizzazione degli interventi del Ministero dell'Interno nell'ambito dell'Investimento 1.5 – Cybersecurity, che richiede un supporto mirato così come sancito dalle diverse disposizioni sopra richiamate;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un Accordo di collaborazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

VISTA la menzionata nota prot. n. 2982 del 22 ottobre 2021 con cui il Dipartimento per la trasformazione digitale indicando l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale Soggetto attuatore dell'Investimento 1.5. - Cybersecurity chiede allo stesso il Piano Operativo dell'investimento con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target previsti, con i relativi tempi di esecuzione e il relativo impiego delle rispettive risorse;

VISTA la lettera del Dipartimento per la trasformazione digitale prot. n. 458 del 26 gennaio 2022, con la quale si comunica all'Agenzia per la cybersicurezza il riparto delle risorse per gli interventi di potenziamento delle capacità nazionali di difesa informatica nell'ambito dell'Investimento 1.5 – Cybersecurity;

VISTO che, ai sensi della normativa del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito con legge 18 novembre 2019, n. 133, si istituisce il “Centro di Valutazione” del Ministero della Difesa;

CONSIDERATO che ai fini del raggiungimento delle Milestone M1C1-7 e M1C1-21 si dovrà definire e progettare il Centro di Valutazione del Ministero della Difesa entro la fine del 2024;

VISTA la nota prot. n. 1955 del 7 marzo 2022 con la quale l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, indicando il Ministero della Difesa quale Amministrazione Attuatrice nell'ambito dell'Investimento 1.5. – Cybersecurity dell'intervento cyber-defence denominato “Nuove soluzioni basate su integrazione di sistemi di monitoraggio cibernetico con sistemi C2, potenziamento SCADA e realizzazione Centro di Valutazione della Difesa”, chiede allo stesso

il relativo Piano Operativo, con l'articolazione e la pianificazione delle azioni per lo sviluppo delle attività necessarie a raggiungere i target previsti dai citati interventi, con relativi tempi di esecuzione e relativo impiego delle rispettive risorse;

VISTA la nota prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0276123 del 15 luglio 2022, acquisita con prot. ACN n. 9495 del 15 luglio 2022, con la quale il Ministero della Difesa ha inoltrato il Piano Operativo richiesto;

VISTA la citata circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 della Ragioneria Generale dello Stato, ed effettuato, in fase di definizione del modello di Accordo preso a riferimento per il presente atto, il previsto esame congiunto con il Servizio Centrale del PNRR sulla valutazione di coerenza con i requisiti del PNRR;

TENUTO CONTO che il Ministero della Difesa ha definito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): D46G21002310006.

Tanto premesso le Parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Premesse e definizioni)

1. Le premesse, l'Accordo stipulato tra l'Agenzia per la cybersicurezza e il Dipartimento per la trasformazione digitale ed il Piano Operativo, per gli aspetti di interesse, costituiscono parte integrante del presente Accordo.

2. Ai fini del presente Accordo di collaborazione si intende per:

- a) Amministrazione titolare: Dipartimento per la trasformazione digitale;
- b) Soggetto attuatore dell'Investimento: Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
- c) Amministrazione attrice: Ministero della Difesa;
- d) Investimento: "Missione 1 – Componente 1 – Asse 1 – Investimento 1.5 – Cybersecurity", incluso nel "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR", del costo di euro 623.000.000,00 (seicentoventitremilioni), la cui realizzazione è affidata all'Agenzia;
- e) Interventi: progettualità incluse nell' Investimento 1.5 – Cybersecurity, la cui realizzazione è affidata all'Amministrazione attrice per il potenziamento delle capacità cyber-defence, denominata "Nuove soluzioni basate su integrazione di sistemi di monitoraggio cibernetico con sistemi C2, potenziamento SCADA e realizzazione Centro di Valutazione della Difesa" del costo di euro 49.250.000,00 (quarantanovemilioniduecentocinquantamila)
 - I. Intervento cyber-defence "Nuove soluzioni basate su integrazione di sistemi di monitoraggio cibernetico con sistemi C2, potenziamento SCADA" del costo di euro 40.000.000,00 (quarantamiloni), e;

- II. intervento per la realizzazione del Centro di Valutazione del Ministero della Difesa del costo di euro 9.250.000,00 (novemilioniduecentocinquantamila);
- f) Piano operativo: piano trasmesso con la nota prot. n. M_D A0D32CC REG2022 0276123 del 15 luglio 2022 Ministero della Difesa che descrive le fasi delle attività progettuali necessarie ai fini dell'attuazione degli interventi, il relativo cronoprogramma e i relativi costi.

Articolo 2

(Interesse pubblico comune alle parti)

1. Le Parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Operativo, di cui all' "Investimento 1.5 – Cybersecurity", nell'ambito del Ministero della Difesa per un valore di euro 49.250.000,00 (quarantanovemilioniduecentocinquantamila), di cui euro 40.000.000,00 (quaratomilioni) per la realizzazione di interventi cyber-defence e 9.250.000,00 (novemilioniduecentocinquantamila) per la realizzazione del Centro di Valutazione del Ministero della Difesa.
2. Nello specifico, le Parti, per quanto di loro competenza, collaborano per definire indirizzi strategici, metodologie e strumenti funzionali a supportare complessivamente gli interventi di cui sopra, garantendo il raggiungimento di milestone e target riportati nel Piano Operativo allegato e la relativa rendicontazione.

Articolo 3

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Accordo disciplina le forme di collaborazione tra le Parti e gli impegni operativi delle medesime in attuazione degli interventi a valere sull' "Investimento 1.5 – Cybersecurity", in conformità al Piano Operativo allegato, dal valore di euro 49.250.000,00 (quarantanovemilioniduecentocinquantamila).
2. L'Agenzia affida all'Amministrazione attuatrice l'attuazione dei suddetti interventi alle condizioni di cui al presente Accordo.

Articolo 4

(Referenti delle Parti e Comitato di attuazione)

1. Ai fini dell'attuazione del presente Accordo, le Parti individuano un referente per la gestione e per il coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. I referenti designati dalle parti sono: per l'Agenzia il Direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (o un suo delegato), per l'Amministrazione attuatrice il Sottocapo dello Stato Maggiore della Difesa Generale di Corpo d'Armata (o un suo delegato).

3. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i propri referenti dandone tempestiva comunicazione a mezzo PEC all'altra parte.

4. Le Parti inoltre costituiscono un Comitato di Attuazione, composto da cinque componenti, di cui tre nominati dall'Agenzia e due dall'Amministrazione attuatrice.

5. Il Comitato di Attuazione supporta le Parti nell'esercizio delle funzioni di coordinamento tecnico operativo delle attività oggetto del presente Accordo e, in particolare:

- garantisce il costante monitoraggio delle attività, anche al fine di proporre adeguate soluzioni ad eventuali criticità emergenti in corso di attuazione;
- esamina i contenuti dei report prodotti nel corso di attuazione ed evidenzia eventuali scostamenti rispetto alle attività programmate e ai tempi di attuazione previsti;
- assicura che non siano effettuate attività in sovrapposizione con altri interventi del PNRR.

6. Nell'ambito del Comitato di Attuazione verranno, infine, monitorate le attività eventualmente contemplate in altri investimenti finanziati dal PNRR e/o da altre fonti finanziarie funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'investimento in oggetto, al fine di concordare le azioni più opportune per il raggiungimento di milestone e target. In particolare, sarà cura dei referenti dell'Amministrazione attuatrice segnalare per tempo eventuali ritardi di attività interdipendenti, imputabili ad altri soggetti, che possono incidere sul raggiungimento dei citati target.

Articolo 5

(Compiti in capo all'Agenzia)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Agenzia si obbliga a:

- a. assicurare, anche in coordinamento con l'Amministrazione titolare, che le attività poste in essere dall'Amministrazione attuatrice siano coerenti con le indicazioni contenute nel PNRR;
- b. assicurare il coordinamento delle attività di gestione, monitorare lo stato di attuazione, nonché curare la rendicontazione e il controllo complessivo degli interventi;
- c. presidiare in modo continuativo l'avanzamento degli interventi e dei relativi milestone e target, vigilando costantemente su ritardi e criticità attuative, ponendo in essere le eventuali azioni correttive e assicurando la regolarità e tempestività dell'esecuzione di tutte le attività previste per l'attuazione degli interventi;
- d. rappresentare, attraverso l'Amministrazione titolare, il punto di contatto con il Servizio Centrale per il PNRR, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'espletamento degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2021/241 e, in particolare, per la presentazione alla Commissione europea delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

- e. verificare che l'Amministrazione attuatrice svolga una costante e completa attività di rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché di quelli afferenti al conseguimento di milestone e target di pertinenza degli interventi finanziati, in base alle indicazioni fornite dal Servizio Centrale PNRR;
- f. trasmettere all'Amministrazione titolare ovvero al Servizio Centrale per il PNRR i dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonché dell'avanzamento dei relativi milestone e target, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- g. vigilare affinché siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR;
- h. emanare proprie Linee guida in coerenza con gli indirizzi forniti dall'Amministrazione titolare nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarità della spesa e il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR;
- i. adottare le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241;
- j. garantire l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico;
- k. vigilare sull'applicazione dei principi trasversali e, in particolare, sul principio di "non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali", di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e sul principio del *tagging* clima e digitale;
- l. vigilare, qualora pertinenti, sull'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- m. vigilare sugli obblighi di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2020/2021;
- n. fornire tempestivamente all'Amministrazione attuatrice le informazioni necessarie e pertinenti all'esecuzione dei compiti assegnati;
- o. garantire il massimo e tempestivo supporto all'Amministrazione attuatrice per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per l'adozione di tutti gli atti ritenuti necessari e rientranti nelle materie di propria competenza;
- p. curare, per il tramite dell'Amministrazione titolare, la gestione del flusso finanziario per il tramite del Servizio Centrale del Ministero dell'economia e delle finanze, impegnandosi a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie destinate all'attuazione dell'investimento in funzione della loro fruibilità;
- q. elaborare le informazioni fornite dall'Amministrazione titolare ai fini della presentazione, da parte di questa ovvero del Ministero dell'economia e delle finanze,

alla Commissione Europea e alla Cabina di regia del PNRR delle relazioni di attuazione periodiche e finali;

- r. collaborare, alla risoluzione di eventuali problematiche o difficoltà attuative segnalate dall'Amministrazione attuatrice.

Articolo 6

(Compiti in capo all'Amministrazione Attuatrice)

1. Con la sottoscrizione del presente Accordo, l'Amministrazione Attuatrice si obbliga a:
 - a. garantire e la realizzazione operativa degli interventi nell'ambito dell'Investimento 1.5 – Cybersecurity, per il raggiungimento dei seguenti Milestone e Target, secondo quanto riportato nel Piano Operativo e, in particolare M1C1-7 e M1C1-21.

Per il monitoraggio dei progressi e dei risultati sono stati individuati specifici milestone e target intermedi come definitivi in dettaglio da GANTT di cui al punto 5 del Piano Operativo.

- b. individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Agenzia sugli stessi;
- c. rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto (CUP) e dalla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione dello specifico Investimento;
- d. assicurare la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR, garantendo l'adozione di un'apposita codificazione contabile, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, nr 108, per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- e. effettuare i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese prima della loro rendicontazione all'Agenzia, attraverso la compilazione di apposite “check list di controllo”, di cui al successivo articolo 9, comma 2;
- f. presentare all'Agenzia la rendicontazione della spesa, nei tempi e nei modi previsti dal successivo articolo 8, nonché di “milestone e target”;
- g. adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e di

evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

- h. comunicare all'Agenzia le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Amministrazione titolare ovvero dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- i. porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
- j. conformarsi alle Linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, lett. h), adottate in coerenza con gli indirizzi emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tema di monitoraggio, controllo e rendicontazione e per qualsiasi altra attività inerente alla corretta realizzazione dell'intervento per il perseguimento dell'obiettivo comune di cui all'articolo 2;
- k. garantire il supporto per l'alimentazione del sistema informativo per la registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria;
- l. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare, che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dal Servizio Centrale per il PNRR del MEF (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase *"finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU"*;
- m. garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e, in particolare, del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del *tagging* clima e digitale;
- n. garantire, qualora pertinenti, l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- o. conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, secondo quanto previsto al successivo articolo 7, comma 4, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei *tagging* climatici e digitali stimati;
- p. provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, in base all'investimento, fornire indicazioni tecniche specifiche per

l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei *tagging* climatici e digitali stimati;

- q. fornire, su richiesta dell'Agenzia, ogni informazione utile per la predisposizione della documentazione utile al rilascio della dichiarazione di affidabilità di gestione;
- r. fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio Centrale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- s. garantire e periodicamente aggiornare la definizione e orientamento della progettazione nonché della realizzazione dei servizi digitali erogati secondo quanto definito dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) e dalle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso decreto.
- t. collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico dell'Agenzia, per tutta la durata del presente Accordo.

Articolo 7

(Obblighi e responsabilità delle Parti)

1. Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo, in conformità al Piano Operativo e con le scadenze previste da milestone e target, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza e a tenere informata l'altra parte sulle attività effettuate.
2. Le Parti sono direttamente responsabili della corretta realizzazione delle attività di spettanza e della loro conformità al Piano Operativo, ciascuna per quanto di propria competenza e in conformità con quanto previsto dal presente Accordo, nel rispetto della tempistica concordata.
3. Le Parti si obbligano a eseguire le attività oggetto del presente Accordo nel rispetto degli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Le Parti garantiscono la conservazione e la messa a disposizione degli organismi nazionali ed europei preposti ai controlli della documentazione, di cui al Regolamento (UE) 241/2021, nei limiti temporali previsti, fatta salva in ogni caso la normativa nazionale sulle modalità e i tempi di conservazione di atti e documenti della Pubblica Amministrazione.
5. Le Parti facilitano gli eventuali controlli *in loco*, effettuati dal Servizio Centrale per il PNRR e dall'Unità di Audit del PNRR, dalla Commissione Europea e da ogni altro Organismo autorizzato, anche successivamente alla conclusione del progetto, in ottemperanza delle disposizioni contenute nella normativa nazionale ed europea applicabile.

6. Le Parti si obbligano ad adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

7. Le Parti si impegnano al rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione e delle frodi nonché in materia di trasparenza, secondo i regolamenti e le misure adottate da ciascuna Parte.

8. Le Parti si impegnano, durante l'esecuzione del presente Accordo, all'osservanza della normativa vigente in materia fiscale e, in particolare, dichiarano che le prestazioni per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo sono svolte nell'ambito dell'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.

Articolo 8

(Risorse e circuito finanziario)

1. Per la realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo, l'Agenzia riconosce all'Amministrazione attuatrice l'importo massimo di euro 49.250.000,00 (quarantanovemilioniduecentocinquantamila) come ristoro delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte, secondo quanto riportato nel Piano Operativo.

2. Successivamente alla registrazione del presente Accordo da parte degli organi di controllo, l'Amministrazione attuatrice inoltra all'Agenzia la richiesta di trasferimento delle risorse, anche a titolo di anticipazione o di rimborso, ad avvenuto inserimento della documentazione di spesa nel sistema informativo di cui al successivo articolo 9, comma 1, salvo diversa indicazione da parte dell'Agenzia stessa. L'Agenzia verificata la corretta alimentazione del citato sistema informativo, autorizza il trasferimento delle risorse sulla contabilità individuata dall'Amministrazione attuatrice per la gestione delle risorse PNRR.

3. L'ammontare complessivo dei trasferimenti dall'Agenzia all'Amministrazione attuatrice non supera il 90% dell'importo riconosciuto di cui al comma 1 del presente articolo. La quota a saldo, pari al 10% dell'importo riconosciuto, sarà trasferita sulla base della presentazione da parte dell'Amministrazione attuatrice della richiesta attestante la conclusione degli interventi, nonché il raggiungimento dei relativi "milestone e target", in coerenza con le risultanze del citato sistema informativo.

4. Eventuali rimodulazioni finanziarie tra le voci previste nel quadro finanziario di cui al Piano Operativo dovranno essere motivate e preventivamente comunicate all'Agenzia e dalla stessa autorizzate. Non sono soggette ad autorizzazione le rimodulazioni il cui valore è inferiore o pari al 15% della voce di costo indicata nel Piano Operativo.

Articolo 9

(Monitoraggio e rendicontazione delle spese)

1. L'Amministrazione attuatrice, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia, deve garantire la necessaria collaborazione ai fini della registrazione dei dati di avanzamento finanziario nel

sistema informativo “ReGiS” messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze - o su altra piattaforma informatica per la quale sia garantita l’interoperabilità con il sistema “ReGiS” – caricando, ove non diversamente richiesto, la documentazione attestante il conseguimento dei milestone e target ed ogni altro documento richiesto a tal fine e conservando la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l’espletamento delle verifiche indicate dal Ministero dell’economia e delle finanze.

2. L’Amministrazione attuatrice, pertanto, dovrà inoltrare almeno bimestralmente, tramite il sistema informativo o, ove richiesto, secondo alternativa modalità indicata dall’Agenzia, la rendicontazione delle spese che hanno superato con esito positivo i controlli di gestione amministrativa ordinaria, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale vigente, unitamente alle “check list di controllo” definite in linea con le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze.

Articolo 10

(Riduzione e revoca dei contributi)

1. L’eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target europei dell’intervento oggetto del presente Accordo, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea come indicato nell’articolo 22 del Reg. (UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l’investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei *tagging* climatici e digitali stimati, comporta la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all’articolo 8 comma 1, fino all’eventuale totale revoca del contributo stesso, come stabilito dall’articolo 8, comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

2. Al fine di evitare la revoca, anche parziale del contributo, nonché l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui al successivo articolo 13, nel caso in cui sopravvengano problematiche tali da incidere anche solo potenzialmente sulla corretta e puntuale attuazione degli interventi oggetto del presente Accordo, in ossequio al principio di leale collaborazione, di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, l’Amministrazione attuatrice si impegna a comunicare tempestivamente all’Agenzia tali problematiche.

3. Qualora dalle verifiche dell’Agenzia, anche nell’ambito del Comitato di Attuazione di cui all’articolo 4, risulti che l’Amministrazione attuatrice è in ritardo sulle tempistiche previste nel Piano Operativo, l’Agenzia stessa, per il tramite dei referenti, comunica il ritardo all’Amministrazione attuatrice che, entro dieci (10) giorni, espone le ragioni del ritardo e individua le possibili soluzioni al fine di recuperare il ritardo accumulato. Le Parti si impegnano a concordare un Piano di rientro, tale da consentire il rispetto dei termini previsti e a monitorare periodicamente lo stato di avanzamento di tale piano.

4. Nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini fissati dal Piano Operativo allegato e/o di mancato rispetto dei Piani di rientro di cui al comma 3 del presente articolo, l’Agenzia potrà revocare il contributo all’Amministrazione attuatrice.

3. L'Agenzia adotta tutte le iniziative volte ad assicurare il raggiungimento di "target e milestone" stabiliti nel PNRR: laddove comunque essi non vengano raggiunti per cause non imputabili all'Amministrazione attuatrice, la copertura finanziaria degli importi percepiti o da percepire per l'attività realizzata e rendicontata è stabilita dal Soggetto attuatore dell'investimento in raccordo con l'Amministrazione titolare e il Servizio Centrale per il PNRR sulla base delle disposizioni vigenti in materia di gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR.

Articolo 11

(Affidamenti a fornitori)

1. Per lo svolgimento delle attività previste, l'Amministrazione attuatrice può avvalersi di propri fornitori, del cui operato è responsabile in via esclusiva, garantendo, nelle relative procedure di affidamento, l'osservanza delle norme nazionali ed unionali in materia di appalti pubblici e di ogni altra normativa o regolamentazione prescrittiva pertinente.

Articolo 12

(Durata ed efficacia)

1. Il presente Accordo ha durata sino al 30 giugno 2026 e acquisisce efficacia nei confronti delle Parti in esito ai controlli previsti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge..

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate per iscritto tra le Parti, sulla base di apposita richiesta sorretta da comprovati motivi e pervenuta almeno 15 giorni prima della scadenza dell'Accordo, nel rispetto della normativa unionale e nazionale di riferimento.

Articolo 13

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di mancato adempimento da parte dell'Amministrazione attuatrice di quanto previsto nel presente Accordo e nel Piano Operativo, il competente Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale procede ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 14

(Modifiche)

1. Il presente Accordo e Piano Operativo possono essere modificati/integrati, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai previsti controlli di legge, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo. 3.

Articolo 15

(Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o, comunque, in relazione a esso, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, per la durata dell'Accordo stesso.
2. Le Parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente Accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.
3. Le Parti si impegnano a concordare le eventuali modalità di pubblicizzazione o comunicazione esterna, anche a titolo individuale, del presente Accordo.
4. Nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, ciascuna delle Parti potrà trovarsi nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per cui le stesse si impegnano sin d'ora a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento Europeo (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.
5. Le Parti si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Accordo, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi. Tali dati saranno trattati dalle Parti con sistemi cartacei e/o automatizzati - ad opera di propri dipendenti e/o collaboratori che, in ragione della propria funzione e/o attività, hanno la necessità di trattarli, per le sole finalità suindicate e limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento.
6. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra parte attività di trattamento di dati personali di propria titolarità o di cui è stata nominata responsabile del trattamento da parte del relativo Titolare, quest'ultima si impegna fin da ora al pieno rispetto di tutte le istruzioni che saranno impartite dalla prima e a sottoscrivere un separato accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere a una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 GDPR.

Articolo 16

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato all'interno del presente Accordo, trovano applicazione le disposizioni di natura legislativa e regolamentare vigenti.
2. Il presente Accordo si compone di 16 articoli ed è sottoscritto digitalmente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

Il Direttore
Prof. Roberto Baldoni

Ministero della Difesa

Sottocapo dello Stato Maggiore della Difesa
Gen. C.A. Carmine Masiello